COMUNE DI FORANO

Ordinanza N. 31 del 14/07/2020

PROPOSTA N.ro 32 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA –

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DA ADOTTARE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RIATTIVAZIONE MERCATO MENSILE NELLA FRAZIONE DI GAVIGNANO – NUOVE DISPOSIZIONI CON DECORRENZA DA DOMENICA 19 LUGLIO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1, 10, e 26 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- con decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sono state adottate Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e si è provveduto ad impartire ulteriori prescrizioni per fronteggiare l'emergenza;

Visto il decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerata l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tutt'ora in corso, l'avvio della c.d. Fase 2 ed i successivi provvedimenti governativi e regionali assunti, nella fattispecie:

Le "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza delle regioni e Province Autonome" del 16 maggio 2020;

L'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio delle attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale, tra le altre attività economiche, viene consentito il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercati e chioschi);

Il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 18 maggio 2020;

Considerato, altresì che l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020, prevede che, le attività economiche consentite debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti delle "Linee Guida e di indirizzo, per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni", integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio ed allegate all'ordinanza di che trattasi;

Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "*ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020;

Visto, richiamato e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, *"Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.06.2020;

Vista, richiamata e preso atto, tra le altre, che l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27 maggio 2020, pubblicata nel B.U.R.L. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 68 del 28 maggio 2020, avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali"*; unitamente agli allegati alla stessa facenti parte integrante e sostanziale, relativi alle linee guida;

Vista, richiamata e preso atto tra le altre, che l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020 pubblicata nel B.U.R.L. della Regione Lazio n. 76 del 13 giugno 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", unitamente agli allegati alla stessa facenti parte integrante e sostanziale, relativi alle linee guida e di indirizzo;

Concertate e valutate positivamente le informazioni assunte dagli uffici comunali competenti, sulle iniziative proposte e messe in atto dagli stessi, relativamente agli aspetti logistici, tecnici utili a rappresentare la possibilità di una riapertura del mercato mensile, in località stazione ferroviaria, della Frazione di Gavignano, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e del distanziamento sociale;

Considerato, che e' stata realizzata una nuova segnaletica orizzontale e verticale per informare, regolamentare e migliorare la fruibilità del servizio nel rispetto delle norme di sicurezza;

Sentiti rappresentanti degli operatori nella fase propedeutica all'adozione del presente provvedimento;

Considerato che, si rende necessario, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato mensile della Frazione di Gavignano:

- Riposizionare i banchi come da planimetria allegata;

- Riorganizzare posteggi e banchi ed il senso di marcia dei visitatori, al fine di incrementare la larghezza dello spazio libero agevolando il flusso di marcia, evitando possibili affollamenti, garantendo maggiormente il distanziamento interpersonale;

- Come previsto dalle Linee Guida Regionali, prevedere per ogni posteggio una fascia di rispetto fronte banco di almeno 1 metro. Ogni operatore sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 all'interno della predetta area di rispetto;

- Nell'intera area mercatale sarà consentita l'attività di vendita unicamente ai titolari di posteggio, con esclusione dell'attività di SPUNTA;

- Consentire la vendita agli operatori utilizzando soltanto il lato fronte banco;

- Stabilire che in ciascun posteggio gli operatori siano in numero congruo da garantire il distanziamento sociale tra loro ed indossino mascherine protettive atte a garantire la copertura di naso e bocca.

Evidenziato, altresì che, prima dell'inizio delle attività di vendita, ogni operatore commerciale dovrà predisporre segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Richiamato, l'art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

1) la riapertura del mercato mensile che si svolge la terza domenica di ogni mese, nella frazione di Gavignano, con decorrenza da domenica 19 luglio 2020;
2) la riorganizzare dei posteggi e banchi ed il senso di marcia dei visitatori, al fine di incrementare la larghezza dello spazio libero agevolando il flusso di marcia, evitando possibili affollamenti, garantendo maggiormente il distanziamento interpersonale;

3) la previsione per ogni posteggio di una "fascia di rispetto" di almeno 1 metro fronte banco. Ogni operatore sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 all'interno della predetta area di rispetto;

4) e' consentita la vendita agli operatori utilizzando soltanto il lato fronte banco;

5) Nell'intera area mercatale sarà consentita l'attività di vendita unicamente ai titolari di posteggio, con esclusione dell'attività di SPUNTA;
6) in ciascun posteggio gli operatori saranno in numero congruo da garantire il distanziamento sociale tra loro ed indossino mascherine protettive atte a garantire la copertura di naso e bocca, nonché siano provvisti di gel igienizzante;

DISPONE ALTRESI CHE

DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE ED IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO.

A tal fine, viene disposto che:

- per tutto i periodo dell'emergenza sanitaria è prevista la dislocazione dei posteggi e la regolamentazione dei sensi di marcia dei visitatori, come da allegata planimetria;
- sia prima dell'ingresso al mercato che all'interno dello stesso dovrà essere da tutti tenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE SEGUENTI REGOLE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO:

- all'interno dell'intera area del mercato è obbligatorio, anche per gli utenti, l'utilizzo della mascherina protettiva facciale, correttamente posizionata;
- ciascun operatore dovrà occupare esclusivamente l'area assegnata e delimitata da apposita segnaletica orizzontale;
- ciascun operatore dovrà mettere a disposizione della clientela adeguato prodotto disinfettante (tipo soluzione idroalcolica) in prossimità dell'area dove avviene il pagamento della merce e guanti monouso;
- gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherina protettiva ed adeguatamente e frequentemente igienizzare le mani;
- all'interno di ciascun posteggio di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ogni operatore e' responsabile del rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 all'interno dell'area di rispetto come sopra descritta;
- i rivenditori di beni nuovi e/o usati, quali abbigliamento e scarpe, dovranno igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature prima che siano poste in vendita è vietata l'attività di misurazione e prova scarpe, nonché la prova degli indumenti ed abiti;
- gli operatori dovranno raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce, salvo l'utilizzo di guanti monouso forniti dall'operatore economico;
- è fatto divieto di abbandono di rifiuti, in particolare i detentori di dispositivi individuali di protezione dovranno conservare gli stessi conferendoli nei rifiuti indifferenziati domestici e/o conferirli nei raccoglitori che ogni operatore e' tenuto a conservare all'interno del banco;
- i titolari di posteggio dovranno puntualmente assicurare il rispetto di tutte le misure anti contagio previsti nelle disposizioni nazionale e nelle ordinanze della Regione Lazio in relazione all'emergenza COVID-19.

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto, si:

DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti;

PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

d) venga trasmessa alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;

PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);

PEC: tri29848@pec.carabinieri.it

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa

Sabina PEC: areavigilanza.ucbs@pec.it

g) venga trasmessa alla Dott.sa Antonella Stefania Morgante,componente di parte sanitaria pubblica del C.O.C. all'indirizzo di posta elettronica: a.morgante@asl.rieti.it

Che la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della Stazione di Stimigliano (RI), competenti per territorio, effettuino il monitoraggio ed il controllo del rispetto della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale e sull'albo pretorio on-line del Comune e sono efficaci fino all'emanazione di diverse e nuove disposizioni governative e regionali, e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19.

Tutto cio' previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile, superato e revocato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.

Il C.O.C. ed il C.O.I., le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020, restano attivi ed operanti fino a nuova ordinanza del sindaco di proroga o chiusura.

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, l'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, emanati dal Governo, dalla Regione Lazio, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal Sindaco di Forano attraverso proprie Ordinanze, in relazione all'emergenza da virus COVID - 19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 14/07/2020

F.to, IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, lì 14/07/2020

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO

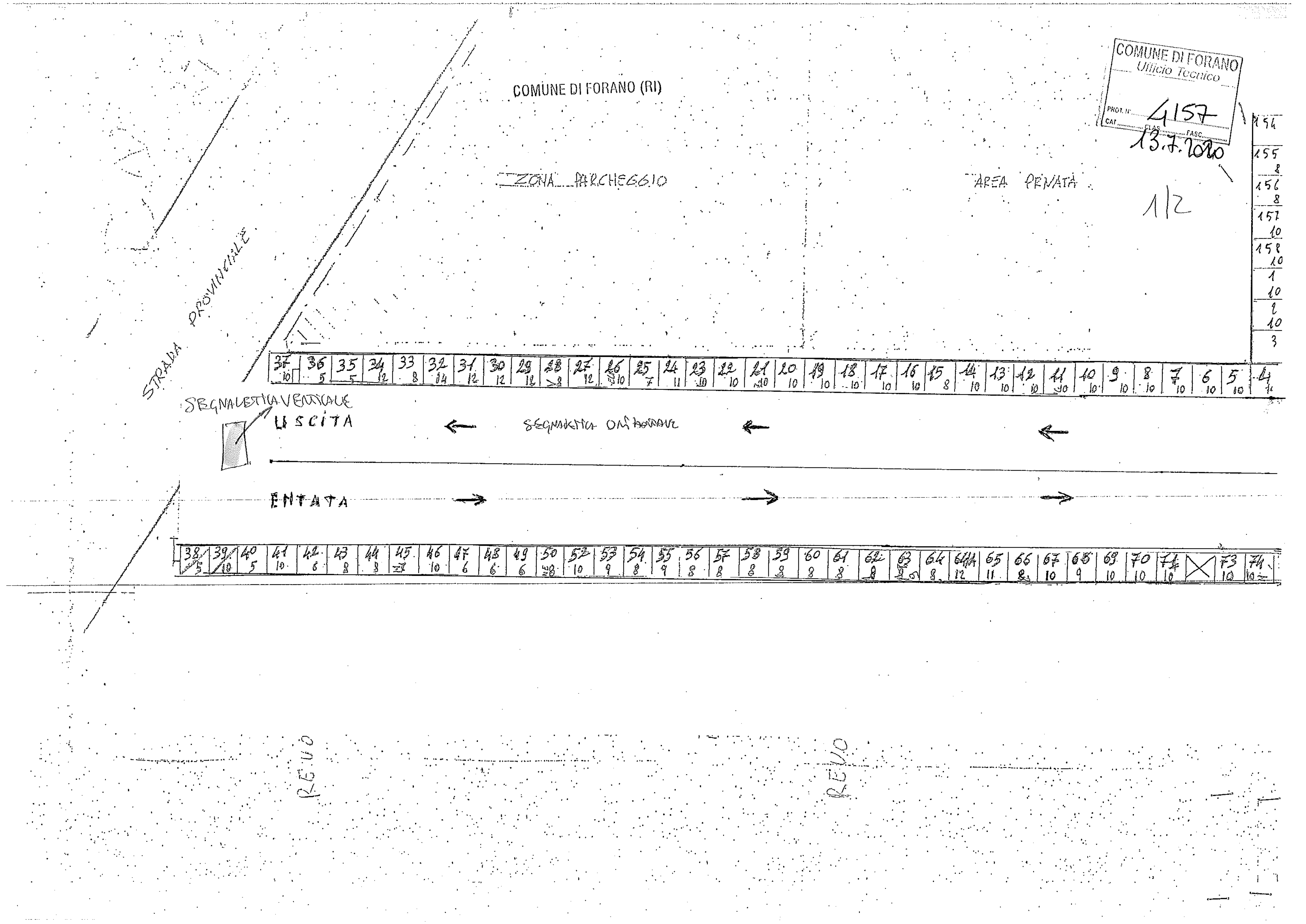
COMUNE DI FORANO Ufficio Tecnico
PROT. N° 4157
13.7.2020
1/2
COMUNE DI FORANO (RI)
ZONA PARCHEGGIO
AREA PRIVATA
STRADA PROVINCIALE
SEGNALETICA VERTICALE
USCITA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
ENTATA

COMUNE DI FORANO (RI)
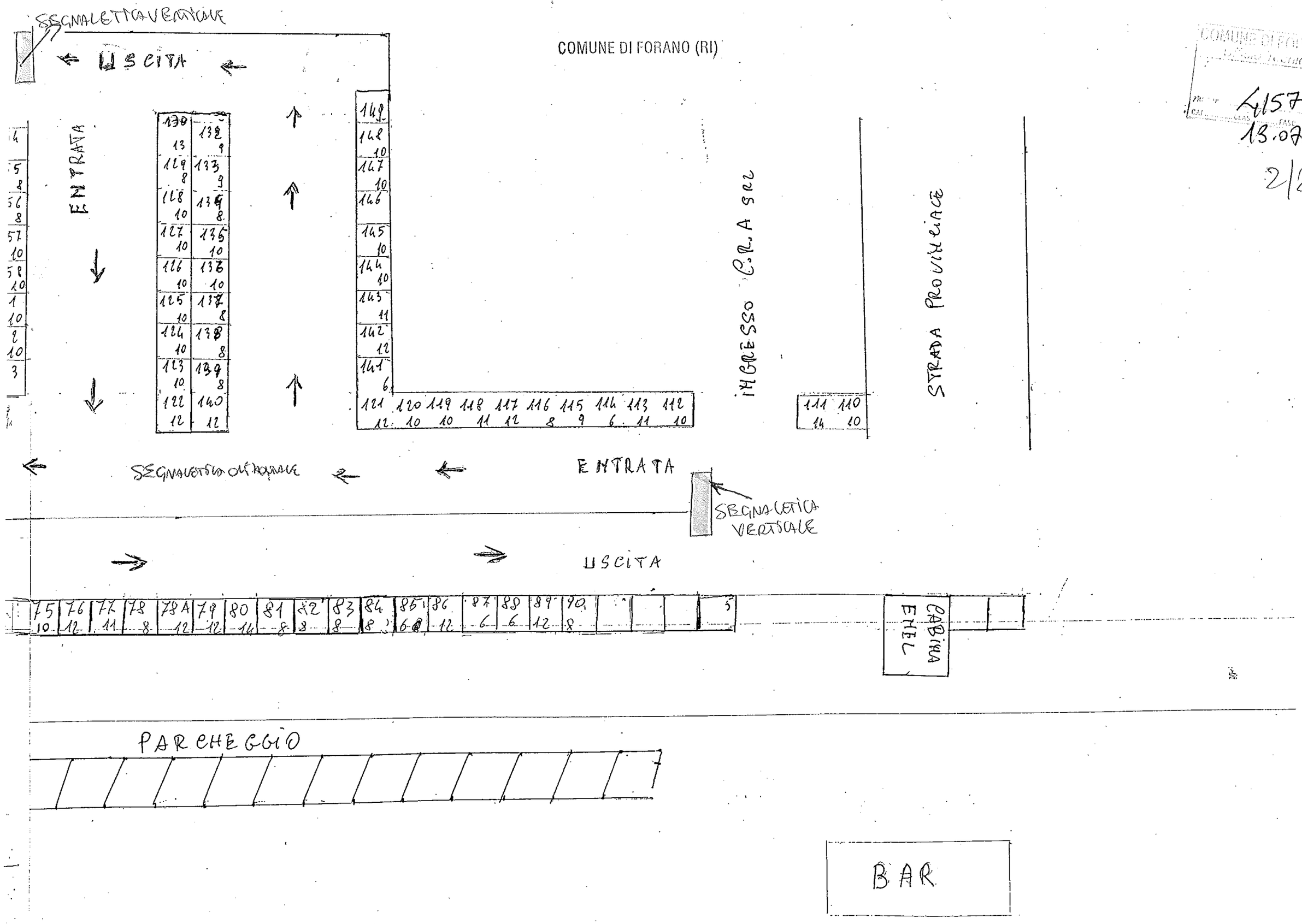
COMUNE DI FORANO
Protocollo Generale
Prot. n. 4157
Cat. Cl. Fasc.
13.07.2010
2/2